



CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA
COMUNE DI MARZABOTTO

*REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO*

APPROVAZIONE:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 58 DEL 27/10/2020

REVISIONI:

- Rev 0 - Emissione Regolamento

PUBBLICAZIONE:

03/11/2020

ENTRATA IN VIGORE:

03/12/2020



Sommario

Premessa.....	3
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 Definizioni.....	3
Articolo 3 Oggetto di tutela.....	4
TITOLO II Norme generali per la tutela del verde pubblico e privato.....	4
Articolo 4 Difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti.....	4
Articolo 5 Disciplina in materia di scavi e di cantieri.....	5
Articolo 6 Disposizioni per la tutela di alberi di grande rilevanza.....	7
Articolo 7 Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate.....	7
Articolo 8 Danneggiamenti.....	8
Articolo 9 Obblighi per i proprietari.....	9
TITOLO III POTATURE.....	9
Articolo 10 Potature.....	9
Articolo 11 Potature straordinarie.....	10
TITOLO IV Abbattimenti e sostituzioni di alberi tutelati.....	11
Articolo 12 Abbattimenti.....	11
Articolo 13 Abbattimenti urgenti.....	12
Articolo 14 Abbattimenti per motivi edilizi.....	13
Articolo 15 Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti.....	14
TITOLO V NORME PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.....	15
Articolo 16 Interventi effettuati dall'Amministrazione Comunale.....	15
TITOLO VI Sanzioni.....	16
Articolo 17 Sanzioni.....	16
TITOLO VII Disposizioni finali.....	17
Articolo 18 Entrata in vigore.....	17
ALLEGATO I Specie vegetali.....	18
ALLEGATO II Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità.....	22
ALLEGATO III Metodo di calcolo dell'indennizzo.....	24



Premessa

- Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);
- Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e la salute, esplicitando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della biodiversità del territorio;
- considerandone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi,

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde di proprietà sia pubblica che privata e stabilisce obblighi, criteri ed indicazioni per una corretta gestione del patrimonio verde del territorio.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Risultano comprese nel campo di applicazione del presente Regolamento tutte le aree verdi, pubbliche e private, all'interno del territorio urbanizzato e per quelle esterne ricomprese nell'area di corte di edifici privati del Comune di Marzabotto, ad esclusione delle aree e degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. Gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli prescritti dal Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 es.m.i.);
 - b. Le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali) relative alle aree protette e alle aree militari;
 - c. Le aree soggette alle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, per le quali si rinvia alle norme medesime;
 - d. Gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell'ambito dell'esercizio della attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai).
3. Risultano altresì esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. Gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);
 - b. Gli interventi legati alla sistemazione e al consolidamento di versanti e pendii in frana.

Articolo 2 Definizioni

1. Sono definiti *Alberi di grande rilevanza* gli esemplari aventi diametro \emptyset del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a:



- a. $\varnothing > 0,60$ m (1,88 m di circonferenza) per specie appartenenti ai gruppi A, B, C, D dell'allegato I del presente Regolamento;
 - b. $\varnothing > 1,00$ m (3,15 m di circonferenza) per specie appartenenti al gruppo E dell'allegato I del presente Regolamento;
2. È definita *Area di pertinenza* la superficie circolare descritta sul terreno da una circonferenza con centro in corrispondenza dell'asse verticale del tronco dell'albero e raggio funzione del diametro \varnothing del tronco secondo la seguente tabella:

DIAMETRO DEL TRONCO [cm]	RAGGIO [m]
$20 \leq \varnothing \leq 50$	5,00
$51 \leq \varnothing \leq 100$	7,00
$\varnothing \geq 100$	9,00

3. È definita *Area inviolabile* la superficie, tutelata da ogni tipo di intervento, descritta sul terreno in ogni punto dalla tangente al colletto dell'albero e raggio r pari a 3,00 m per tutte le alberature, ad esclusione di quelle definite di grande rilevanza per le quali il raggio r è pari a 5,00 m.

Articolo 3 Oggetto di tutela

1. Sono oggetto di tutela ai sensi del presente Regolamento tutte le alberature, pubbliche e private, nonché le relative aree di pertinenza ai sensi del precedente articolo 1, aventi diametro \varnothing del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a:
 - a. $\varnothing > 0,20$ m (0,63 m di circonferenza) per specie appartenenti ai gruppi A, B, C, D dell'allegato I del presente Regolamento;
 - b. $\varnothing > 0,50$ m (1,57 m di circonferenza) per specie appartenenti al gruppo E dell'allegato I del presente Regolamento;
 - c. Alberature a portamento policormico (con più fusti) qualora uno dei tronchi abbia diametro $\varnothing > 0,15$ m (0,47 m di circonferenza).
2. Alle alberature tutelate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le tutele specifiche per gli alberi di grande rilevanza di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

TITOLO II Norme generali per la tutela del verde pubblico e privato

Articolo 4 Difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Si dovranno, a tal proposito, privilegiare le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorando le condizioni di vita della pianta stessa.
3. La prevenzione dovrà essere attuata mediante le seguenti modalità:



- a. scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane
 - b. difesa delle piante da danneggiamenti
 - c. adeguata preparazione dei siti di impianto
 - d. rispetto delle zone di pertinenza indicate dal presente Regolamento (art.2) e la protezione delle stesse da calpestio ecc.
 - e. potatura eseguita secondo le modalità indicate dall'art. 10
4. In caso di infezione, sia su alberi che su arbusti, dovranno essere utilizzati prodotti fitosanitari recanti in etichetta diciture specifiche per impieghi in ambito urbano. Sono comunque da privilegiare le misure di controllo biologico e i trattamenti con prodotti a basso rischio e utilizzabili in agricoltura biologica.
 5. In particolare, dovrà essere effettuata la lotta obbligatoria secondo le seguenti disposizioni:
 - a. D.M. 17.04.1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano "Ceratocystis fimbriata"
 - b. D.M. 30.10.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del Pino "Traumatocampa pityocampa"
 - c. D.M. 10.09.1999 Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico "Erwinia amylovora"
 - d. D.M. 9.11.2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico (*Anoplophora chinensis*).
 6. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi quali, ad esempio, tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chryssorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa spp.*), betilide (*Scleroderma domesticum*), piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) ecc., e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.
 7. La gestione delle erbe infestanti in territorio urbanizzato e, in generale, nelle aree frequentate dalla popolazione deve essere effettuata prioritariamente facendo ricorso a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai mezzi meccanici, fisici o biologici.
 8. È fatto divieto l'utilizzo di diserbanti nelle aree di pertinenza dei plessi scolastici, delle scuole dell'infanzia e asili nido e nei parchi. In tutte le altre aree urbane la lotta alle erbe infestanti deve seguire un approccio integrato.
 9. In tutto il territorio Comunale l'Amministrazione, al fine di tutelare la popolazione e l'ambiente incoraggia la riduzione e/o l'eliminazione, per quanto possibile, dell'uso dei prodotti fitosanitari, come espresso nel PAN, Piano di Azione Nazionale frutto della Direttiva 2009/128/CE e del D.Lgs. 150/2012.

Articolo 5

Disciplina in materia di scavi e di cantieri

1. Le aree di pertinenza degli esemplari arborei tutelate ai sensi del presente regolamento, sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggette ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modificano lo stato.



2. Qualora nell'ambito di interventi di realizzazione di opere, manufatti o infrastrutture tecnologiche, vi sia la necessità di eseguire scavi, si dovranno adottare le seguenti precauzioni:
 - a) porre la massima cura ed attenzione all'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici primarie che, se necessario, andranno recise con un taglio netto, opportunamente disinfettato con prodotti fungistatici;
 - b) nei casi di interventi di scavo caratterizzati da tempi di apertura significativi e/o condizioni di forte stress idrico della pianta, si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di mantenere umide le radici delle piante interessate dall'intervento stesso;
 - c) indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti con una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.
3. È ammessa l'esecuzione di scavi che non rispettino le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, soltanto a fronte di validi e documentati motivi. In tal caso, il Committente dell'opera ha l'obbligo, nell'ambito del procedimento finalizzato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, approvazioni, concessioni o occupazioni di suolo pubblico, di presentare all'Amministrazione comunale un progetto corredato da planimetrie di dettaglio in scala 1:100. Tra gli elaborati progettuali dovranno esserci necessariamente una planimetria delle interferenze degli scavi ricadenti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature per le quali si richiede deroga ed una relazione di dettaglio, a firma di tecnico abilitato, contenente il dettaglio delle interferenze degli scavi e le relative soluzioni adottate per la tutela delle alberature in funzione della pubblica incolumità. A salvaguardia degli apparati radicali e della staticità delle piante, il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente adottare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale.
4. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto.
5. In caso di cantierizzazione, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi.
6. Chiunque effettui interventi, ai sensi del presente articolo, in assenza di autorizzazione o in difformità alle prescrizioni contenute all'interno dell'atto autorizzativo, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
7. In caso di violazioni ai sensi del comma 6 del presente articolo, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono soggetti oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, anche al pagamento di un indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento.



Articolo 6

Disposizioni per la tutela di alberi di grande rilevanza

1. Gli *alberi di grande rilevanza*, definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, sono soggetti a particolari tutele. Qualsiasi intervento su questi alberi è da ritenersi eccezionale e pertanto gli abbattimenti e/o la modifica sostanziale della chioma devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Per l'esecuzione di interventi manutentivi o di abbattimento su *alberi di grande rilevanza* appartenenti al genere "*Platanus*", il rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato al parere da parte del Servizio Fitosanitario Regionale
3. Per l'esecuzione di interventi manutentivi o di abbattimento su alberi tutelati ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 24 gennaio 1977 n. 2 e Legge 14 gennaio 2013 n.10 il rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato al parere da parte del Comando Regione Carabinieri competente per territorio e del Servizio Fitosanitario Regionale
4. Qualora l'Amministrazione comunale esegua interventi su *alberi di grande rilevanza* appartenenti al patrimonio pubblico, è esentata dalla presentazione di istanza di autorizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Il proprietario di *alberi di grande rilevanza*, sia esso soggetto privato o Ente Pubblico, è tenuto, senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ad effettuare periodicamente la rimonda del secco e a conservare la forma della chioma degli esemplari caratterizzati da forma obbligata, quali a titolo esemplificativo "testa di salice".
6. Chiunque effettui interventi, ai sensi del presente articolo, in assenza di autorizzazione o in difformità alle prescrizioni contenute all'interno dell'atto autorizzativo, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
7. In caso di violazioni ai sensi del comma 10 del presente articolo, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono soggetti oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, anche al pagamento di un indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento.

Articolo 7

Pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza di alberature tutelate

1. All'interno delle aree di pertinenza delle alberature è ammessa la posa di pavimentazioni con quota, riferita al piano di calpestio, compresa nell'intervallo $\pm 0,15$ m rispetto al piano originario e con caratteristiche prestazionali ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le pavimentazioni ammesse all'interno delle aree di pertinenza possono essere del tipo permeabile o semipermeabile in funzione della tipologia di materiale e del grado di permeabilità e nello specifico:
 - a) Pavimentazione superficiale permeabile: rientrano all'interno di questa categoria, le pavimentazioni realizzate in ghiaietto o altro materiale inerte, per i quali è accettato un grado di copertura dell'area di pertinenza pari a 100%. Sono ammessi all'interno di questa categoria anche le pavimentazioni eseguite con la tecnica del prato armato,



realizzate con elementi in polipropilene o altri materiali con superficie permeabile non inferiore a 95%, per le quali è però richiesto il mantenimento della permeabilità profonda ed un cercine di terreno nudo $\geq 0,50$ m misurato dal colletto del tronco;

- b) **Pavimentazione superficiale semi-permeabile:** rientrano all'interno di questa categoria le pavimentazioni realizzate utilizzando elementi con percentuali di foratura o permeabilità minima $\geq 40\%$ e vuoti riempiti da materiale drenante. Sono ammessi all'interno di questa categoria anche installazione di grigliati sopraelevati che non comportino modifiche di quota del piano di calpestio $>0,15$ m. È richiesto il mantenimento del drenaggio profondo ed un cercine di terreno misurato in ogni punto dalla tangente al colletto dell'albero e raggio r funzione della tipologia di esemplare come da tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA DI ESEMPLARE ARBOREO	RAGGIO r [m]
Esemplare di I grandezza (raggio della chioma a maturità >6 m)	2,00
Esemplare di II grandezza (raggio della chioma a maturità compreso tra 3 m e 6m)	2,00
Esemplare di III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m)	1,00
Alberi di grande rilevanza ai sensi dell'art. 2 del Regolamento	3,00

- È ammessa la deroga, oggettivamente motivata e documentata dal Progettista, alle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei casi in cui le pavimentazioni siano inserite all'interno di interventi a carattere di pubblica utilità, all'interno di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o in interventi che prevedono la cessione di opere e/o aree verdi all'Amministrazione Comunale.
- La necessità al ricorso dell'istituto della deroga, ai sensi del comma 3 del presente articolo, dovrà essere contenuta all'interno dell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica (previa verifica della sostenibilità dell'intervento in fase di validazione del progetto, escludendo comunque gli interventi che compromettono la tenuta statica della pianta) o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.
- Qualora la realizzazione delle pavimentazioni sia inserita all'interno di procedimenti edilizi assoggettati a permesso di costruire, il rilascio del titolo abilitativo, all'interno del quale dovrà essere formalmente asseverata la conformità del progetto alle prescrizioni del presente Regolamento, costituisce atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree di pertinenza.
- Qualora la realizzazione delle pavimentazioni sia inserita all'interno di procedimenti edilizi assoggettati a CILA o SCIA, il tecnico abilitato dovrà autocertificare la conformità degli interventi di progetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 8 Danneggiamenti

- Tutte le attività su piante di proprietà pubblica o privata che possono compromettere, direttamente o indirettamente, l'integrità e/o lo sviluppo delle piante stesse sono da considerarsi, ai fini del presente Regolamento, come danneggiamenti.
- Ai sensi del comma 1 del presente articolo è fatto, pertanto, esplicito divieto di creare danneggiamenti alla vegetazione esistente ed in particolare è vietato:



- a) Provocare ferite, utilizzando qualunque strumentazione e/o mezzo, alla vegetazione presente all'interno di giardini, aree verdi, parchi, edifici pubblici, infrastrutture, cimiteri;
- b) Versare qualsiasi sostanza tossica all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- c) Provocare la combustione di qualsiasi materiale all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- d) Effettuare attività di impermeabilizzazione e/o di pavimentazione all'interno delle aree di pertinenza delle piante in difformità a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
- e) Affiggere cartelli, manifesti o altri elementi simili, direttamente sulle alberature utilizzando chiodi o altro materiale simile;
- f) Effettuare operazioni di riporto di terreno o qualsiasi altro materiale di spessore superiore a 0,15 m all'interno dell'area di pertinenza delle alberature;
- g) Effettuare attività di scavo in difformità a quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 9 **Obblighi per i proprietari**

1. La vegetazione arborea ed arbustiva di proprietà privata non deve essere di ostacolo alla visibilità della segnaletica stradale né deve limitare o ostruire il passaggio di marciapiedi, percorsi pedonali e/o ciclabili.
2. La vegetazione arborea ed arbustiva di proprietà privata non deve rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.
3. La vegetazione arborea ed arbustiva di proprietà privata non deve costituire fattore di accrescimento del rischio di incendi.
4. Ai sensi dei commi 1, 2, 3 del presente articolo, i proprietari di giardini privati hanno l'obbligo della manutenzione della vegetazione arborea ed arbustiva, nonché l'obbligo della rimozione di ogni elemento o condizioni di pericolo.
5. I proprietari dei giardini privati hanno l'obbligo di assicurare la conservazione e il decoro negli spazi verdi di loro proprietà e/o gestione.
6. I frontisti hanno l'obbligo dello sfalcio dell'erba sui bordi delle viabilità al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza, visibilità e percorrenza delle strade.
7. Tra le attività di manutenzione e cura, è consigliata l'eliminazione dell'edera dagli alberi.

TITOLO III **POTATURE**

Articolo 10 **Potature**

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura è, quindi, un intervento che riveste un carattere di straordinarietà e che dovrà seguire le indicazioni tecniche contenute nei successivi commi del presente articolo.



2. Su alberature del tipo latifoglie, la potatura potrà essere effettuata sul bruno nel periodo invernale, indicativamente dal 01/11 al 10/03, ovvero dalla completa caduta delle foglie fino alla ripresa vegetativa; è, altresì, ammessa la potatura verde nel periodo di riposo estivo, indicativamente dal 15/06 al 15/07.
3. Su alberature del tipo sempreverdi, la potatura potrà essere effettuata durante tutto il periodo dell'anno.
4. I periodi di potatura sopracitati possono subire variazioni e/o proroghe in funzione di particolari condizioni climatiche o su disposizioni degli Enti competenti.
5. I tagli di potatura devono essere eseguiti a regola d'arte, ovvero è necessario tendere a mantenere la chioma dell'albero, per quanto possibile, integra e a portamento naturale. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi; dovrà essere privilegiata la tecnica del taglio di ritorno.
6. I tagli di raccorciamento vanno eseguiti recidendo il ramo in corrispondenza di un altro ramo che assumerà il ruolo di dominanza apicale. Per poter assumere il ruolo di nuova cima il ramo di ritorno deve avere una dimensione di poco inferiore a quella del ramo tagliato (indicativamente il ramo di ritorno deve avere un diametro di almeno un terzo di quello accorciato). In questo modo non si lascia alcuna porzione di branca o ramo privi di giovane vegetazione apicale.
7. La rimonda del secco (ovvero l'eliminazione dei rami non più vegeti), così come l'eliminazione dei polloni e dei succhioni, è consentita in tutto l'arco dell'anno;
8. Di norma il diametro \emptyset del ramo tagliato deve essere inferiore a 7 cm e soltanto, in caso di difetti morfologici o strutturale della parte da tagliare, è ammessa la deroga a tale valore.
9. È fatto divieto di effettuare interventi di capitozzatura, ovvero il taglio che interrompe la dominanza apicale in un ramo o nel tronco. Su alberi che hanno subito tagli drastici o capitozzature si deve preferire l'intervento mediante potatura di riforma, per riportare alla quasi normalità l'architettura della pianta. In caso di spazi limitati o esigenze particolari è consigliata la forma obbligata (testa di salice).
10. I proprietari di alberi o arbusti sono obbligati ad eseguire le potature nei seguenti casi:
 - a) quando le ramificazioni coprono o rendono difficile la visione di segnali stradali o lanterne semaforiche;
 - b) quando riducono sensibilmente la potenza dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione;
 - c) quando invadono i marciapiedi o le strade;
 - d) quando compromettono l'incolumità pubblica.
11. Gli interventi su alberature appartenenti al genere "*Platanus*" devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale previo parere da parte del Servizio Fitosanitario regionale.

Articolo 11 **Potature straordinarie**

1. Sono considerate potature straordinarie gli interventi di potatura di riduzione e contenimento della chioma e gli interventi di potatura di risanamento e ricostruzione.



2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere eseguiti da imprese specializzate.
3. La potatura di riduzione e contenimento della chioma è ammessa unicamente nel periodo invernale citato al comma 2 dell'articolo 10. L'intervento consiste nell'eseguire raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno di diametro superiore a 10 cm, effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
4. La potatura di risanamento e ricostruzione è ammessa su tutto il periodo dell'anno. L'intervento consiste nell'asportazione di branche o rami ancora vegeti, di diametro superiore a 10 cm, soggetti ad evidenti patologie che ne compromettono la stabilità.
5. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare specifica istanza di autorizzazione alla potatura straordinaria all'Amministrazione comunale.
6. L'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento autorizzativo di cui al comma precedente entro il termine di 30 giorni; in ottemperanza all'articolo 20 della Legge 241/90, il silenzio dell'Amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda
7. I termini di cui al comma precedente sono sospesi in caso di richieste di integrazioni documentali al richiedente da parte dell'Amministrazione comunale e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
8. Per l'esecuzione di interventi di cui al comma 1 del presente articolo su alberature appartenenti al genere "*Platanus*", il rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 5 del presente articolo è subordinato al parere da parte del Servizio Fitosanitario Regionale

TITOLO IV

Abbattimenti e sostituzioni di alberi tutelati

Articolo 12 Abbattimenti

1. Gli interventi di abbattimento di alberature tutelate ai sensi dell'articolo 3 sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato deve inoltrare specifica istanza di autorizzazione all'Amministrazione comunale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere eseguiti da imprese specializzate regolarmente iscritte alla camera di Commercio. Tali imprese sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerenti la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento autorizzativo di cui al comma precedente entro il termine di 30 giorni; in ottemperanza all'articolo 20 della Legge 241/90, il silenzio dell'Amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda
4. I termini di cui al comma precedente sono sospesi in caso di richieste di integrazioni



documentali al richiedente da parte dell'Amministrazione comunale e riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

5. Qualora le piante da abbattere siano ubicate nel territorio sottoposto a tutela ai sensi degli articoli n. 136 e n. 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato è tenuto a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
6. L'istanza di abbattimento potrà essere presentata nei seguenti casi:
 - a. In presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
 - b. In presenza di uno o più esemplari arborei che potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo e quindi un eventuale danno per l'incolumità di persone o cose;
 - c. Quando l'esemplare sia caratterizzato da eccessiva intensità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo degli esemplari presenti;
 - d. Quando gli esemplari arborei sono ubicati in posizione non idonea, ovvero in presenza di esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, linee aeree per i quali sarebbero necessari interventi di potatura molto significativi che ne comprometterebbero il vigore e la stabilità;
 - e. Quando gli esemplari arborei sono causa principale di lesioni o danni a strutture murarie o di fondazioni tali da compromettere la stabilità dei fabbricati e dei manufatti, fatti salvi i casi di urgenza per la tutela della pubblica incolumità di cui al successivo articolo 13;
 - f. Quando gli esemplari arborei impediscono la realizzazione di opere indispensabili per adeguamenti normativi e/o interventi di manutenzione e non sia possibile eseguire altre tipologie di interventi, quali a titolo esemplificativo interventi cesori.
7. Nei casi di cui alle lettere b), d), e), f) del comma 5 del presente articolo, l'istanza di autorizzazione deve essere corredata da specifica relazione a firma di tecnico abilitato.
8. Gli interventi di abbattimento eseguiti all'interno di attività edilizie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
9. Per l'esecuzione di interventi di cui al comma 1 del presente articolo su alberature appartenenti al genere "*Platanus*", il rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 5 del presente articolo è subordinato al parere da parte del Servizio Fitosanitario Regionale

Articolo 13 **Abbattimenti urgenti**

1. Qualora gli esemplari arborei costituiscano un pericolo imminente per la pubblica incolumità delle persone e delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato è obbligato ad intervenire tempestivamente al fine di rimuovere il pericolo imminente ripristinando le normali condizioni di sicurezza.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, si definisce abbattimento urgente, l'intervento eseguito al fine di eliminare un pericolo imminente ed a salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione comunale, contestualmente all'intervento di abbattimento, una comunicazione circostanziata dell'intervento contenente le cause che ne hanno determinato la necessità e l'urgenza.



4. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata di documentazione fotografica e di ogni altro elemento necessario ad inquadrare e descrivere gli elementi di immediato pericolo per la pubblica incolumità.
5. Nel caso in cui l'intervento di abbattimento urgente sia conseguenza di motivazioni non direttamente rilevabili visivamente sugli esemplari arborei, la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo deve comprendere anche specifica perizia statica strumentale a firma di tecnico abilitato, contenente i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.
6. Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere eseguiti da imprese specializzate regolarmente iscritte alla camera di Commercio. Tali imprese sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerenti la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di trasmettere, entro i 15 giorni successivi alla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, istanza di autorizzazione all'abbattimento, a sanatoria, ai sensi della lettera b) comma 6 dell'articolo 12 del presente Regolamento.
8. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di stoccare in loco il materiale vegetale derivante dall'intervento di abbattimento urgente. Qualora non sia possibile lo stoccaggio in loco il materiale per motivi di sicurezza per la pubblica incolumità, è concesso il trasporto e lo stoccaggio del materiale rimosso in altra area previa formale comunicazione all'Amministrazione comunale.
9. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire direttamente tramite i propri tecnici, o indirettamente mediante tecnici esterni da essa delegati, entro 7 giorni dalla data di esecuzione dell'intervento, un sopralluogo finalizzato al verificare l'effettiva esistenza delle condizioni di urgenza ai sensi delle prescrizioni del presente articolo.
10. Decorso il termine di cui al comma precedente del presente articolo, in assenza di sopralluogo da parte dell'Amministrazione comunale, è possibile effettuare la rimozione del materiale vegetativo stoccato.

Articolo 14

Abbattimenti per motivi edilizi

1. È ammesso l'abbattimento di alberature tutelate ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento e di alberature di grande rilevanza, definite ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, qualora questi siano inseriti all'interno di interventi di realizzazione di opere edili sia di natura pubblica che privata.
2. Qualora gli abbattimenti siano inseriti all'interno di procedimenti edilizi assoggettati a permesso di costruire, la documentazione del procedimento stesso dovrà contenere gli elaborati di dettaglio di riqualificazione del verde, a firma di tecnico abilitato. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, all'interno del quale dovrà essere formalmente asseverata la conformità del progetto alle prescrizioni del presente Regolamento, costituisce atto autorizzativo all'intervento di abbattimento.



3. Qualora gli abbattimenti siano inseriti all'interno di procedimenti edilizi assoggettati a CILA o SCIA, la documentazione del procedimento stesso dovrà contenere gli elaborati di dettaglio di riqualificazione del verde, a firma di tecnico abilitato e la conformità degli interventi di progetto alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. In caso di abbattimenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto da esso formalmente delegato di sostituire gli esemplari abbattuti con altri di specie idonee al contesto in rapporto di n. 2 nuovi esemplari impiantati per ogni esemplare abbattuto all'interno del lotto edilizio di intervento.
5. Qualora le condizioni orografiche del lotto edilizio non consentano il reperimento degli spazi necessari per dar corso al reintegro degli esemplari abbattuti, è ammesso in via eccezionale il non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 del presente articolo a patto di non realizzare nuovi manufatti che possano interferire con le piante tutelate insistenti sul lotto stesso.

Articolo 15

Sostituzione di esemplari abbattuti e nuovi impianti

1. Gli alberi abbattuti ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento devono essere sostituiti in rapporto di n. 1 nuovo esemplare impiantato per ogni esemplare abbattuto; sono ammessi soltanto esemplari autoctoni, di cui all'allegato I gruppo B del presente Regolamento posti all'interno del lotto edilizio di intervento entro e non oltre dodici mesi dalla data dell'abbattimento della pianta da eliminare.
2. I nuovi esemplari arborei messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti sono sottoposti a tutela anche se non raggiungono i parametri di tutela ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.
3. La messa a dimora di nuovi esemplari arborei in sostituzione degli esemplari abbattuti è consentita all'interno del lotto edilizio di intervento purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. Distanze dai confini: ai sensi del Codice Civile, del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché di altre specifiche norme di settore (norme ferroviarie, Regolamenti di Polizia idraulica e Regolamenti dei Consorzi di Bonifica) il valore minimo ammesso è pari a 3 m ridotto a 1,5 m per le piante da frutto;
 - b. Distanze da edifici: con riferimento alle tabelle contenute all'interno dell'Allegato II del presente Regolamento, il valore minimo ammesso è pari a 3 m per alberi di 2^a e 3^a grandezza aumentato a 5 m per alberi di 1^a grandezza;
 - c. Distanze da utenze e infrastrutture tecnologiche aeree: il valore minimo ammesso deve essere valutato in conformità alla normativa vigente di settore nell'ambito delle distanze di sicurezza da utenze aeree in ambito urbano;
 - d. Distanze da utenze e infrastrutture tecnologiche sotterranee: il valore minimo ammesso è pari a 3 m;
 - e. Distanze tra alberature nei nuovi impianti e nelle sostituzioni: con riferimento alle tabelle contenute all'interno dell'Allegato II del presente Regolamento, il valore minimo ammesso è pari a 6 m per alberi di 2^a e 3^a grandezza aumentato a 8 m per alberi di 1^a grandezza.
4. Qualora non sia possibile il rispetto integrale delle distanze di cui al comma 3 del presente articolo, è fatto obbligo di utilizzare la superficie resa libera dall'abbattimento per la messa a dimora di nuovi esemplari di dimensioni minime in altezza pari a 1,00 m.



5. Nell'ambito delle attività di messa a dimora per nuovo impianto o per sostituzione è fatto obbligo l'utilizzo di esemplari appartenenti a specie autoctone di cui all'allegato I gruppo B del presente Regolamento provenienti da vivai certificati.
6. Gli esemplari di cui al comma precedente dovranno avere una circonferenza minima, misurata a + 1,30 m da quota terreno, pari a circa 16 cm (diametro tronco \varnothing 5 cm) disporre di chiome e apparato radicale integro, essere di buona qualità merceologica ed esenti da difetti e patologie.

TITOLO V

NORME PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Articolo 16

Interventi effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale o tramite terzi dalla stessa incaricati, devono rispettare i principi dettati dal presente Regolamento.
2. Per tali interventi sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento esclusivamente qualora non sia possibile ricorrere ad altre soluzioni tecniche o progettuali, ovvero quando gli interventi da realizzare siano volti alla rimozione di potenziali pericoli per la salute e l'incolumità pubblica, ovvero volti al contenimento di eventuali disagi alla cittadinanza.
3. Per gli esemplari arborei installati in corrispondenza delle viabilità, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tali impianti, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di programmare il rinnovo delle alberate stradali nei casi di irreversibile degrado o invecchiamento.
4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, è ammessa la modifica, qualora necessario, delle specie e dei sestri di impianto.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di capacità e operatività, specifiche convenzioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria sia di piccole che grandi aree verdi.
6. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, di assegnare mediante apposito bando pubblico la concessione d'uso di aree verdi a soggetti privati con l'obbligo della sistemazione e manutenzione a totale carico di questi ultimi.
7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni normative, di attivare modalità di sponsorizzazione, ovvero l'erogazione di contributi in denaro, beni o prestazioni di servizi a favore di soggetti privati che svolgono a titolo gratuito una o più delle seguenti attività:
 - a. Interventi di manutenzione di aree verdi comunali, in genere di piccole dimensioni;
 - b. Gestione di servizi collegate alle manutenzioni di cui alla lettera precedente;
 - c. Realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano.
8. Gli strumenti di cui al comma 7 del presente articolo sono regolati da specifiche convenzioni stipulate tra i soggetti privati e l'Amministrazione comunale, previo parere favorevole del competente ufficio comunale.



9. Al fine di permettere la conservazione e lo sviluppo di specie erbacee perenni autoctoni, a scopo didattico-educativo, nonché di preservare la variabilità biologica nell'ambiente urbano, è facoltà dell'Amministrazione comunale di destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una porzione di superficie di terreno all'evoluzione spontanea, limitando o evitando, pertanto, qualsiasi intervento manutentivo, quale ad esempio la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba.

TITOLO VI

Sanzioni

Articolo 17

Sanzioni

1. Qualsiasi violazione alle norme o alle prescrizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Chiunque provochi danneggiamenti, ai sensi dell'articolo 8, ad esemplari arborei o arbusti di proprietà comunale, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed al pagamento di un indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento .
3. Chiunque effettui attività di potatura, ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, in assenza di autorizzazione o in difformità alle prescrizioni contenute all'interno dell'atto autorizzativo, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed al pagamento di un indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento.
4. Chiunque effettui attività di abbattimento, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, in assenza di autorizzazione, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
5. Chiunque effettui attività di abbattimento, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14, in difformità alle prescrizioni contenute all'interno dell'atto autorizzativo, fatta salva l'applicazione della legge qualora il fatto costituisca più grave illecito, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
6. Le violazioni commesse ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo comportano per il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, l'obbligo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.
7. Le violazioni commesse ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e la mancata sostituzione e/o messa a dimora di nuovo impianto ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento comportano per il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido, l'obbligo del pagamento di un indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 4 del presente articolo siano effettuate su esemplari che presentano caratteristiche tali da poter inquadrare l'intervento di abbattimento all'interno dei



casi previsti dal comma 6 dell'articolo 12, non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo qualora il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido provvedano a propria cura e spesa alla sostituzione degli esemplari abbattuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 del presente Regolamento.

9. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo alle violazioni commesse ai sensi del comma 5 del presente articolo qualora il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido provvedano a propria cura e spesa alla sostituzione degli esemplari abbattuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 del presente Regolamento.
10. Nei casi di violazioni ai sensi del comma 4, qualora il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido non provvedano a propria cura e spesa alla sostituzione degli esemplari abbattuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15 del presente Regolamento, sono soggetti all'obbligo del pagamento di un ulteriore indennizzo stabilito utilizzando le modalità di calcolo contenute all'interno dell'Allegato III del presente Regolamento.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività della delibera approvativa di Consiglio Comunale.



ALLEGATO I Specie vegetali

Gruppo A - Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale

1. Specie arboree e arbustive

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Taxus baccata</i>	Tasso

Gruppo B – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale

1. Specie arboree

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer opalus</i>	Acero opalo
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino



<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre

2. Specie arbustive

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve



Gruppo C – Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale

1. Specie arboree

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)

2. Specie arbustive

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

GRUPPO D – Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-C-E

Appartengono a questo gruppo tutte le specie vegetali non comprese all'interno dei gruppi A, B, C, D, E del presente Allegato.

Gruppo E – Specie vegetali a rapida crescita o infestanti.

1. Specie arboree

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus glandulosa</i>	Ailanto
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Chamaecyparis spp.</i>	Falso cipresso
<i>Cupressocyparis leilandii</i>	Cupressociparis
<i>Cupressus arizonica</i>	Cipresso dell'Arizona



<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Pawlonia tomentosa</i>	Pawlonia
<i>Picea abies</i>	Abete rosso
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Populus hybrida</i>	Pioppo ibrido
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Salix spp.</i>	Salici specie varie con esclusione del <i>Salix alba</i>
<i>Thuia spp.</i>	Tuia



ALLEGATO II

Classificazione degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità

Alberi di 1ª grandezza (raggio r della chioma a maturità ≥ 6 m)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Abete	<i>Abies spp.</i>
Acer americano	<i>Acer negundo</i>
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Ailanto	<i>Ailanthus altissima</i>
Castagno	<i>Castanea sativa</i>
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i>
Cedri	<i>Cedrus spp.</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Noce americano	<i>Juglans nigra</i>
Libocedro	<i>Libocedrus decurrens</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>
Liriodendro	<i>Liriodendron tulipifera</i>
Paulonia	<i>Pawlonia tomentosa</i>
Pino domestico	<i>Pinus pinea</i>
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestre</i>
Platano	<i>Platanus x acerifolia</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Cerro	<i>Quercus cerris</i>
Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Rovere	<i>Quercus petraea</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Tiglio	<i>Tilia spp.</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus campestris</i>
Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila</i>

Alberi di 2ª grandezza (raggio r della chioma a maturità $3 \text{ m} \leq r < 6 \text{ m}$)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acer campestre	<i>Acer campestre</i>
Acer di monte	<i>Ace pseudoplatanus</i>
Ippocastano rosso	<i>Aesculus x carnea</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Frassino ossifillo	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
Ginkgo	<i>Gingko biloba</i>



Spino di giuda	<i>Gleditsia triacanthosinermis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Magnolia	<i>Magnolia grandiflora</i>
Albero dei rosari	<i>Melia azaderach</i>
Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Gelso nero	<i>Morus nigra</i>
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>
Abete rosso	<i>Picea abies</i>
Pino nero	<i>Pinus nigra</i>
Ciliegio	<i>Prunus avium</i>
Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>
Sofora	<i>Sophora japonica</i>
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestico</i>
Salice piangente	<i>Salix babylonica</i>
Cipresso calvo	<i>Taxodium distichum</i>

Alberi di 3^a grandezza (raggio *r* della chioma a maturità $r < 3$ m)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
Acero minore	<i>Acer monspessolanum</i>
Acero opalo	<i>Acer opalum</i>
Albizzia	<i>Albizzia julibrissin</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Betulla	<i>Betula alba</i>
Gelso da carta	<i>Broussonetia papyrifera</i>
Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Falso cipresso	<i>Chamaecyparis spp.</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Cipresso dell'Arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
Cipresso	<i>Cupressus sempervirens</i>
Cachi	<i>Diospyros kaki</i>
Nespolo del Giappone	<i>Eryobotria japonica</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Lagestroemia	<i>Lagestroemia indica</i>
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>
Melo da fiore	<i>Malus floribunda</i>
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>
Olivo	<i>Olea europaea</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra Italica</i>
Mandorlo	<i>Prunus amygdalus</i>
Mirabolano	<i>Prunus cerasifera</i>
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i>
Pero da fiore	<i>Pyrus calleryana</i>
Tasso	<i>Taxus baccata</i>
Tuia	<i>Thuia spp.</i>



ALLEGATO III

Metodo di calcolo dell'indennizzo

1. Ai sensi della determinazione degli indennizzi in caso di violazioni alle norme ed alle prescrizioni del presente Regolamento, si procede applicando al valore economico dell'albero o dell'arbusto danneggiato o abbattuto un coefficiente percentuale funzione della tipologia di albero e di lesione determinata secondo la seguente formula

$$I = V \times \alpha + m \quad [1]$$

dove:

I è il valore economico dell'indennizzo in €

V è il valore economico della pianta in € determinato utilizzando la formula del successivo comma 3

α è il coefficiente in percentuale funzione della tipologia di albero e di lesione determinato utilizzando le disposizioni dei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

m è l'importo in € necessario per eseguire interventi di messa in sicurezza dell'esemplare a seguito del danno arrecato.

2. Il valore economico dell'albero si ottiene applicando la seguente formula:

$$V = P \times I_d \times I_{es} \quad [2]$$

dove:

V è il valore economico della pianta in €

P è il prezzo di vendita al dettaglio, riferito al prezzario della Camera di Commercio più recente, relativo ad una pianta di genere e specie analoga a quella oggetto dell'indennizzo, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media pari a 14÷16 cm per le specie latifoglie o 15÷18 cm e altezza media 2,50÷3,00 m per le conifere

I_d è l'indice di dimensione funzione del diametro \emptyset del tronco misurato a +1,30 m dal piano terreno i cui valori sono contenuti all'interno della tabella di fig. 2.1 del presente allegato.

I_{es} è l'indice estetico-sanitario i cui valori sono contenuti all'interno della tabella di fig. 2.2 del presente allegato

DIAMETRO \emptyset TRONCO [cm]	INDICE I _d
21 ≤ \emptyset ≤ 30	5
31 ≤ \emptyset ≤ 40	7
41 ≤ \emptyset ≤ 50	9
51 ≤ \emptyset ≤ 60	12
61 ≤ \emptyset ≤ 70	15
71 ≤ \emptyset ≤ 80	20
81 ≤ \emptyset ≤ 100	30
$\emptyset > 100$	40

Fig. 2.1 – Tabella valori Indice di dimensione.



DESCRIZIONE	INDICE I_{es}
Pianta isolata, sana e di grande rilievo estetico	10
Pianta in filare sana e di grande rilievo estetico	9
Pianta in gruppo e di grande rilievo estetico	8
Pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie	7
Pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie	6
Pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie	5
Pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie	4
Pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie	3
Pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie	2
Pianta deperiente o ormai priva di valore	1

Fig. 2.2 – Tabella valori Indice estetico-sanitario.

- In caso di danni irreversibili il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, ha valore pari a 100%. Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.
- In caso di danni per ferite al tronco e scortecciamenti il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 2 del presente allegato, assume i valori riportati in tabella:

LESIONI L [% SU CIRCONFERENZA TRONCO)	COEFFICIENTE α
$L \leq 20$	20 %
$L \leq 25$	25 %
$L \leq 30$	35 %
$L \leq 35$	50 %
$L \leq 40$	60 %
$L \leq 45$	80 %
$L \leq 50$	90 %

Il valore di α è aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.

- In caso di danni per lesioni radicali il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, assume i valori riportati in tabella:

DISTANZA d DAL TRONCO [m]	PORZIONE δ DI APPARATO RADICALE DANNEGGIATO	COEFFICIENTE α
$0 \leq d \leq 1$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	50 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	75 %
	$\delta > 180^\circ$	100 %
$1 < d \leq 2$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	25 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	50 %
	$\delta > 180^\circ$	75 %
$2 < d \leq 3$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	15 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	30 %
	$\delta > 180^\circ$	60 %



$3 < d \leq 7$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	0 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	25 %
	$\delta > 180^\circ$	50 %

Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.

6. In caso di danni per lesioni radicali di alberi di grande rilevanza ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, assume i valori riportati in tabella:

DISTANZA d DAL TRONCO [m]	PORZIONE δ DI APPARATO RADICALE DANNEGGIATO	COEFFICIENTE α
$0 \leq d \leq 1$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	100
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	100
	$\delta > 180^\circ$	100
$1 < d \leq 2$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	100
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	100
	$\delta > 180^\circ$	100
$2 < d \leq 3$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	100
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	100
	$\delta > 180^\circ$	100
$3 < d \leq 5$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	20 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	45 %
	$\delta > 180^\circ$	90 %
$5 < d \leq 9$	$0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$	0 %
	$90 < \delta \leq 180^\circ$	30 %
	$\delta > 180^\circ$	70 %

Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.

7. In caso di danni alle parti aeree il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è funzione del rapporto tra il volume prima e dopo il danno accertato ed assume i valori riportati in tabella:

LESIONI L [% SU VOLUME]	COEFFICIENTE α
$L \leq 20$	20 %
$L \leq 25$	25 %
$L \leq 30$	35 %
$L \leq 35$	50 %
$L \leq 40$	60 %
$L \leq 45$	80 %
$L \leq 50$	90 %

Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.

8. In caso di danni ad arbusti e tappeti erbosi il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del



comma 1 del presente allegato, assume valore pari a 0%. Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della stessa formula, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore.

9. In caso di danni ad arredi e pavimentazioni all'interno di aree verdi pubbliche il coefficiente α , ai sensi della formula [1] del comma 1 del presente allegato, assume valore pari a 0%. Ai fini del calcolo del parametro m , ai sensi della stessa formula, è necessario effettuare un computo metrico estimativo utilizzando il prezzario della Camera di Commercio più recente in vigore e, dove applicabile, il prezzario della Regione Emilia Romagna più recente in vigore.